

Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse alle cure idro-fango-termali e climatiche in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assicurati INAIL

Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assistiti dalle Sedi del territorio nazionale, l'INAIL Direzione regionale Veneto (*di seguito INAIL*) intende procedere alla ricerca di Strutture ricettive alberghiere (*di seguito STRUTTURE*), aventi unità operative ubicate nel territorio regionale, interessate a sottoscrivere - **senza carattere di esclusività** - convenzioni per l'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse alle cure idro-fango-termali (*di seguito PRESTAZIONI TIPO A*) e climatiche (*di seguito PRESTAZIONI TIPO B*) in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assicurati.

Tali prestazioni sono state riconosciute dalla legge del 28 dicembre 2015 n. 208 a carico della gestione previdenziale e costituiscono oggetto di un Protocollo approvato con determina del Presidente dell'INAIL del 15 maggio 2023 n. 118.

Le STRUTTURE interessate devono essere autorizzate all'esercizio di attività turistico alberghiere. In caso di erogazione di PRESTAZIONI TIPO A, sono inoltre richieste l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

L'INAIL, per le prestazioni di soggiorno erogate, corrisponderà alle STRUTTURE convenzionate - **con oneri esclusivamente a proprio carico** - le tariffe giornaliere pro-capite, attualmente fissate nelle seguenti misure:

€. 65,02 (euro sessantacinque/02) - Struttura alberghiera classificata 3 stelle;
€. 75,86 (euro settantacinque/86) - Struttura alberghiera classificata 4 stelle.

Tali tariffe verranno aggiornate annualmente dall'INAIL in relazione delle variazioni del tasso di inflazione programmato.

L'importo dell'IVA sarà addebitato separatamente, con l'aliquota prevista per le prestazioni alberghiere.

Le convenzioni verranno sottoscritte dalla Direzione regionale INAIL Veneto. Premesso che parte integrante del presente avviso sono i seguenti allegati:

1. manifestazione di interesse *allegato 1*;
2. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà *allegato 2*;

3. scheda della STRUTTURA con indicazione dei contatti e delle coordinate bancarie *allegato 3*;
4. schema della convenzione *allegato 4*;
5. patto di integrità *allegato 5*;
6. codice di comportamento dell'INAIL *allegato 6*,

si riportano di seguito i contenuti essenziali della Convenzione per una consapevole manifestazione di interesse all'Avviso pubblico.

1. - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici assicurati INAIL, aventi titolo a beneficiare delle cure idro-fango-termali e climatiche, nonché l'erogazione ai loro accompagnatori autorizzati dall'INAIL, delle prestazioni di soggiorno alberghiero, per un periodo massimo di n. 15 giorni, se si tratta di cure idro-fango-termali, e n. 20 giorni, se si tratta di cure climatiche.

Le prestazioni di soggiorno saranno erogate con oneri a esclusivo carico dell'INAIL.

2. - Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni

La STRUTTURA assume l'obbligo di garantire vitto (comprese bevande analcoliche) e alloggio agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici INAIL e loro accompagnatori autorizzati, in ambienti idonei e decorosi.

La scelta della STRUTTURA, tra quelle convenzionate, è rimessa all'assistito INAIL, il quale individua autonomamente la sede di preferenza presso cui soggiornare per l'effettuazione delle cure idro-fango-termali o climatiche prescritte dal personale sanitario, tenendo conto delle proprie esigenze, nel rispetto del principio di economicità e di territorialità, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche e contenere i costi connessi alla prestazione, in conformità a quanto previsto dalla Circolare INAIL n. 7 del 28 gennaio 2022.

Le prestazioni saranno effettuate dietro esibizione, da parte di ogni assicurato INAIL, di un documento di identità e in presenza dell'impegnativa INAIL, redatta dalla Sede INAIL competente, esclusivamente su apposito modulo denominato "Modello Prest. 6 INAIL". Al termine del soggiorno, la STRUTTURA si impegna a restituire, tramite PEC, alla Sede INAIL che ha emesso l'impegnativa Modello Prest. 6, la copia dell'impegnativa ricevuta recante la dicitura "foglio c) copia da restituire all'INAIL", debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'assicurato che riceve la prestazione.

Tutti i documenti devono essere trasmessi dalle STRUTTURE alle Sedi INAIL competenti, via PEC, senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito o elementi che ne consentano l'individuazione, ma soltanto il numero del caso di infortunio/malattia professionale.

3. - Requisiti

Possono inoltrare la manifestazione di interesse all'Avviso pubblico le STRUTTURE:

- a) che abbiano l'autorizzazione all'esercizio di attività turistico alberghiera;
- b) che, in caso di PRESTAZIONI TIPO A, siano in possesso di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione del Veneto per l'erogazione delle suddette prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- c) che abbiano la/e unità operativa/e nel territorio regionale;
- d) che siano in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi (INPS e INAIL) come da attestazione del DURC;
- e) che siano in regola con la normativa riguardante l'assenza di barriere architettoniche e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) che siano titolari di polizza assicurativa RCT in corso di validità a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività e dei conseguenti danni a terzi, cagionati anche da dipendenti o consulenti o collaboratori, (se presenti), e siano regolari con il pagamento delle rate di premio;
- g) che non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e concordato preventivo con continuità aziendale;
- h) che non siano destinatari di provvedimenti di interdizione legale o giudiziale che impediscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- i) il cui legale rappresentante/titolare non abbia riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, né per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis del codice penale né per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia stato dichiarato estinto (articolo 167, codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse all'Avviso pubblico e devono permanere per tutta la durata della convenzione. Di ogni variazione dovrà essere data immediata comunicazione alle SEDI e alla Direzione regionale INAIL Veneto via PEC.

4. - Corrispettivi delle prestazioni e fatturazione

Le prestazioni di soggiorno presso le STRUTTURE alberghiere sono a totale carico dell'INAIL solo se prescritte su Modello Prest. 6 e per le stesse l'INAIL corrisponderà le tariffe giornaliere pro-capite, riferite a vitto (comprese bevande

analcoliche) e alloggio, fissate attualmente nelle seguenti misure (oltre IVA di legge):

- €. 65,02 (euro sessantacinque/02) - Struttura alberghiera classificata 3 stelle;
- €. 75,86 (euro settantacinque/86) - Struttura alberghiera classificata 4 stelle.

Le STRUTTURE non possono chiedere alcun pagamento agli assistiti per le prestazioni prescritte su Modello Prest. 6 ed erogate e si impegnano ad applicare le tariffe previste.

Le STRUTTURE si impegnano a emettere la fattura nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Il periodo di soggiorno oggetto di fatturazione sarà costituito dal numero delle notti usufruite in STRUTTURA, nel rispetto del periodo di cure autorizzato (fino a un massimo di 14 notti, se il soggiorno è preordinato a cure idro-fango-termali, e fino a un massimo di 19 notti, se il soggiorno è preordinato a cure climatiche).

La fattura in formato elettronico deve essere trasmessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI), senza indicare il nome dell'assistito o altri elementi che consentano di associare direttamente le prestazioni erogate a una determinata persona fisica, ma specificando unicamente il numero del caso di infortunio o malattia professionale riferito all'assicurato ovvero il numero dell'impegnativa Modello Prest 6, le date di inizio e di termine del soggiorno e gli importi contabili suddivisi per titoli.

In proposito si fa presente che l'INAIL, ai sensi dell'art. 1, primo comma del decreto-legge n. 50/2017, applica la scissione dei pagamenti (meccanismo di versamento dell'IVA che consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta). La fattura elettronica, nel caso in cui l'IVA sia dovuta, dovrà pertanto riportare nell'apposito campo esigibilità IVA il valore 'S' che, come previsto dalle "specifiche tecniche operative del sistema di interscambio", indica la scissione dei pagamenti e conseguentemente l'IVA relativa verrà versata direttamente all'erario dall'INAIL. Qualora pervenisse senza il citato valore 'S' la fattura non potrà essere accettata e verrà respinta nel cruscotto della fatturazione elettronica.

L'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni rechino il Codice identificativo di Gara (CIG) appositamente attribuito. Si rammenta che, a termini dell'art. 2-bis, d.m. 3 aprile 2013, n. 55, l'omessa o errata indicazione, nella fattura elettronica, del Codice identificativo di Gara è causa che consente il rifiuto della fattura stessa da parte dell'amministrazione destinataria.

L'INAIL provvede al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla loro ricezione a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN indicato all'INAIL.

5. - Durata – risoluzione – recesso

La convenzione scadrà il 31/12/2028. Essa non potrà essere rinnovata tacitamente.

Il venir meno in capo alla STRUTTURA di uno o più requisiti riportati nel precedente punto 3 determinerà la risoluzione della convenzione. Costituisce inoltre causa di risoluzione, a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.

A entrambe le parti della futura convenzione viene concessa la facoltà di recedere dalla stessa con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC, nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia allo scadere del termine finale che per i casi di recesso e di risoluzione, resta fermo l'impegno per le STRUTTURE convenzionate di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso dell'INAIL, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti al punto 2.

6. - Responsabilità e manleva

Le STRUTTURE assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno occorso agli ospiti assicurati INAIL e loro accompagnatori autorizzati, anche cagionato da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni di soggiorno connesse a cure idro-fango termali e climatiche e si impegnano a produrre una dichiarazione della compagnia di assicurazione, con la quale hanno stipulato apposita polizza, che attesti:

- ✓ l'esistenza della polizza assicurativa RCT in corso di validità a copertura dei rischi derivanti alla società dall'esercizio delle attività sanitarie anche presso la/e unità operativa/e e dei danni a terzi cagionati anche da dipendenti o consulenti o collaboratori (se presenti);
- ✓ la regolarità del pagamento dei premi;
- ✓ l'ammontare della rata di premio annuale;
- ✓ l'ammontare dei massimali assicurati.

Restano in ogni caso a carico delle STRUTTURE i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

7. - Trattamento dei dati personali e sensibili

Le STRUTTURE, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, in quanto titolari del trattamento, si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 s.m.i., contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679, e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle

categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

8. - Salute e sicurezza sul lavoro

Le STRUTTURE garantiscono che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si attengono a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Dichiarano, inoltre, l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla STRUTTURA e alla/e unità operativa/e che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

9. - Consenso al trattamento

Le STRUTTURE una volta convenzionate con l'INAIL si impegnano ad acquisire dall'utente il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato al trattamento sanitario.

10. - Patto di integrità

Le STRUTTURE si impegnano a tenere, nel corso della convenzione, condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo (approvato con la Determina del Presidente n. 15 del 21/01/2015), consapevoli che le violazioni costituiscono inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione.

Si impegnano a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità, da sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

11. - Modalità di partecipazione

Per partecipare al presente avviso, la STRUTTURA interessata dovrà presentare, a pena di esclusione:

- a) manifestazione di interesse compilata sul modello *allegato 1*, sottoscritta anche digitalmente dal legale rappresentante/titolare;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata sul modello *allegato 2* ai sensi del DPR n. 445/2000 e della legge n. 183/2011 e s.m.i. in merito al possesso dei requisiti previsti dall'avviso, sottoscritta anche digitalmente dal legale rappresentante/titolare;
- c) dichiarazione della compagnia di assicurazione contenente le informazioni indicate al precedente punto 6);

d) scheda della STRUTTURA riferita a ciascuna unità operativa, con indicazione dei contatti e delle coordinate bancarie, sottoscritta anche digitalmente dal legale rappresentante/titolare compilata sul modello *allegato 3*.

La manifestazione di interesse di cui al punto a) corredata di tutti i documenti indicati (b-c-d) dovrà pervenire alla Direzione regionale INAIL a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, **esclusivamente via PEC** all'indirizzo: veneto@postacert.inail.it indicando come oggetto "Denominazione STRUTTURA - Convenzioni per l'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse a cure idro-fango-termali e climatiche in favore degli assicurati INAIL".

Ai fini della sottoscrizione della convenzione e dell'inserimento nell'elenco delle strutture convenzionate a decorrere dal 01/01/2026, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31/10/2025. Successivamente, l'istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata con cadenza semestrale:

- le domande ricevute entro il 30 aprile, all'esito positivo dell'istruttoria, saranno inserite nel predetto elenco a partire dal successivo 1° luglio;
- le domande ricevute entro il 31 ottobre, all'esito positivo dell'istruttoria, saranno inserite nel predetto elenco a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

12. - Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 s.m.i., contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) i dati personali delle STRUTTURE che avranno presentato la manifestazione di interesse saranno trattati, anche in via informatica, esclusivamente nell'ambito della procedura di avviso pubblico e per l'eventuale successiva attuazione della convenzione.

13. - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa ALICE BOSSAN, Dirigente dell'Ufficio attività istituzionali della Direzione regionale INAIL Veneto.

Eventuali informazioni sullo svolgimento delle prestazioni potranno essere richieste direttamente alla Direzione regionale Veneto ai seguenti indirizzi e-mail: veneto@inail.it, veneto@postacert.inail.it, nonché ai seguenti contatti:

Ufficio attività istituzionali – dott. D. Santoliquido 041 2729355 – dott. S. Gaspar 3356946457 – dott.ssa I. Cavaliere 3341166389.

14. - Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet dell'INAIL: www.inail.it - Atti e documenti – Protocolli, Accordi e Convenzioni - Avvisi per la stipula di convenzioni.

L'INAIL si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare in coloro che hanno presentato le manifestazioni di interesse eventuali possibili aspettative

VENEZIA, 30 luglio 2025

IL DIRETTORE REGIONALE
dott.ssa Enza Scarpa

Allegati:

- 1) modello di manifestazione di interesse;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 3) scheda della struttura;
- 4) schema della convenzione per prestazioni di soggiorno connesse a cure idro-fango termali e climatiche;
- 5) patto di integrità;
- 6) codice di comportamento.